



## Appendice al trattamento dei dati personali

tra

Cliente  
**("Titolare del trattamento")**

e

A.C.O. Informatica S.r.l, nome commerciale ACO  
**("Responsabile del trattamento"/"ACO")**

## Indice

1. DEFINIZIONI.....	3
2. AMBITO E APPLICAZIONE DI QUESTA APPENDICE.....	6
3. TRATTAMENTO DEI DATI .....	6
4. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.....	7
5. DURATA, TERMINE, RESTITUZIONE O CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI.....	8
6. RESPONSABILITÀ.....	8
7. REVISIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI .....	8
8. NOMINA DEI SUB-RESPONSABILI.....	8
9. ORGANIZZAZIONI AFFILIATE AUTORIZZATE .....	9
10. CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD .....	9
11. DISPOSIZIONI VARIE.....	13
Allegato 1: Descrizione del Trattamento .....	15
Allegato 2: Descrizione delle misure tecniche e organizzative .....	17
Allegato 3: Sub-responsabili .....	21
Allegato 4: Clausole contrattuali standard .....	23

QUESTA APPENDICE è costituita

**TRA:**

- (1) Cliente (il "Titolare del trattamento") e
- (2) ACO (il "Responsabile del trattamento")

(nominati individualmente come "Parte" o insieme come "Parti").

**CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:**

1. Questa Appendice è stata inserita per garantire adeguate garanzie rispetto alla tutela della riservatezza e della sicurezza dei Dati personali trasferiti dal Titolare al Responsabile del trattamento o accessibili al Responsabile previa autorità conferita dal Titolare del trattamento o altrimenti ricevuta dal Responsabile per l'utilizzo per conto del Titolare.
2. Questa Appendice fa parte e deve essere inclusa nel Contratto o nei Termini di utilizzo (a seconda dei casi), tra ACO e il Cliente, in base a cui vengono offerti i Servizi di ACO ("Contratto di servizio").

**SI CONVIENE CHE:**

**1. DEFINIZIONI**

- 1.1. In questa Appendice, i termini in lettere maiuscole elencati qui sotto hanno i seguenti significati:

<b>"Organizzazione affiliata"</b>	qualsiasi entità controllata o controllante o sotto comune controllo dell'entità affiliata. Ai fini di questa definizione, per "controllo" (compresi i termini "controllato" e "sotto comune controllo di", con correlativi significati), come utilizzato in merito all'entità soggetto, si intende il possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o esercitare un'influenza controllante sulla gestione e sulle politiche di tale entità, tramite la proprietà di titoli con diritto di voto, per contratto o altro;
<b>"Australia"</b>	Commonwealth dell'Australia e tutti i suoi Stati e Territori;
<b>"Organizzazione affiliata autorizzata"</b>	un cliente affiliato che (a) è soggetto alle leggi e ai regolamenti sulla protezione dei dati in vigore nello Spazio economico europeo e/o nei suoi Stati membri, in Svizzera e/o nel Regno Unito, e (b) è autorizzato all'uso dei Servizi indicati nel Contratto di servizio;
<b>"CCPA"</b>	California Consumer Privacy Act (Legge sulla privacy del consumatore in California);
<b>"Cliente"</b>	il cliente del Contratto di servizio;
<b>"Titolare del trattamento"</b>	entità che determina le finalità e le modalità del trattamento dei Dati personali;

<b>“Responsabile del trattamento”</b>	entità che tratta i Dati personali per conto del Titolare del trattamento;
<b>“Leggi e regolamenti sulla protezione dei dati personali”</b>	tutte le leggi e i regolamenti, inclusi quelli internazionali, nazionali, provinciali e locali, tra cui quelli del SEE e dei propri Stati membri, della Svizzera, del Regno Unito, dell’Australia, il CCPA e altre leggi degli Stati Uniti e statali, applicabili al trattamento dei Dati personali secondo questa Appendice;
<b>“Soggetto interessato”</b>	una persona fisica, identificata o identificabile, che è oggetto dei Dati personali;
<b>“SEE”</b>	Spazio economico europeo;
<b>“UE”</b>	Unione Europea;
<b>“GDPR”</b>	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, adottato il 27 aprile 2016, in materia di trattamento dei dati personali e di libero scambio di tali dati, che ha sostituito la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
<b>“Appendice ICO Regno Unito”</b>	Appendice B.1.0 emessa dal Commissario per le informazioni del Regno Unito e presentata al Parlamento del Regno Unito in conformità con l’articolo s119A della Legge sulla protezione dei dati 2018 del Regno Unito, del 2 febbraio 2022, e come periodicamente rivista ai sensi della sezione 18 delle sue clausole obbligatorie;
<b>“Istruzione”</b>	un’istruzione scritta, inviata dal Titolare al Responsabile del trattamento, e diretta allo stesso a compiere una specifica azione relativa ai Dati personali (tra cui la depersonalizzazione, il blocco, la cancellazione, la messa a disposizione, ecc.);
<b>“Dati personali”</b>	informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica; una persona identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in base a un identificatore, quale il nome, il numero di identificazione, la località, un identificatore online o un suo particolare elemento fisico, psicologico, genetico, mentale, economico, culturale o sociale;
<b>“Violazione dei dati personali”</b>	violazione della sicurezza che porta alla distruzione accidentale o illegale, alla perdita, alla modifica, alla rivelazione o all’accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

<b>“Trattare/Trattato/Trattamento”</b>	qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui Dati personali, anche con strumenti automatizzati, quali raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, reperimento, consultazione, uso, divulgazione per trasmissione, diffusione o altro modo di rendere disponibile, allineamento o combinazione, restrizione e cancellazione o distruzione;
<b>“Allegato”</b>	allegati annessi o formanti parte di questa Appendice;
<b>“Servizi”</b>	Trattamento dei Dati personali da parte del Responsabile del trattamento in relazione a o allo scopo di fornire i servizi al Titolare del trattamento nell’ambito del Contratto di servizio, tra cui quanto indicato nell’ <u>Allegato 1</u> della presente Appendice.
<b>“Clausole contrattuali standard”/“CCS”</b>	contratto stipulato da e tra il Titolare e il Responsabile del trattamento, presente all’interno dell’ <u>Allegato 4</u> , ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 del 4 giugno 2021, relativa alle clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati personali a Paesi terzi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
<b>“Sub-responsabile”</b>	un responsabile incaricato dal Responsabile del trattamento (o da qualsiasi altro Sub-responsabile) che si impegna a ricevere da quest’ultimo (o da altri Sub-responsabili) i Dati personali al solo scopo di trattare tali dati per conto del Titolare del trattamento, nel rispetto delle istruzioni e dei termini del sub-contratto scritto;
<b>“Svizzera”</b>	Confederazione svizzera;
<b>“Regno Unito”</b>	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
<b>“GDPR Regno Unito”</b>	Regolamento GDPR che fa parte delle leggi in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord in virtù della sezione 3 dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 c. 16;
<b>“Stati Uniti”</b>	Stati Uniti d’America;
<b>ACO</b>	entità che è una delle parti del Contratto di servizio e di questa Appendice; come definito dal Contratto di servizio, si riferisce ad A.C.O. Informatica S.r.l., di Via Rombon 11, 20134, Milano, Italia.

1.2. Le didascalie e i titoli delle sezioni sono a solo scopo di riferimento e facilità di comprensione, non

fanno parte della presente Appendice e non devono essere utilizzate nell'interpretazione della presente Appendice.

- 1.3. A meno che il contesto non preveda diversamente, le parole al singolare includono il plurale e viceversa, i riferimenti a qualsiasi genere devono includere tutti gli altri generi e i riferimenti alle persone devono includere le persone giuridiche, le associazioni e le società prive di personalità giuridica, in ogni caso aventi o meno una personalità giuridica separata. I termini "incluso" e "includere" devono essere utilizzati e intesi senza limitazioni.
- 1.4. I riferimenti a narrazioni, allegati e clausole si riferiscono a narrazioni, allegati e clausole della presente Appendice se non diversamente specificato, e i riferimenti ai paragrafi all'interno di un allegato riguardano i paragrafi di tale allegato, se non diversamente specificato.
- 1.5. I riferimenti in questa Appendice a qualsiasi statuto, disposizione o legge statutaria includono un riferimento allo statuto o alla legge o disposizione statutaria di volta in volta modificati, estesi o rimessi in vigore. Qualsiasi riferimento ai termini "per iscritto" o "scritto" comprende fax o qualsiasi forma non transitoria di riproduzione visibile delle parole (ad esempio, email), salvo contrariamente indicato.

## **2. AMBITO E APPLICAZIONE DI QUESTA APPENDICE**

- 2.1. L'oggetto, la natura e la finalità, nonché il tipo di Dati personali e le categorie di Soggetti interessati sono indicati nell'Allegato 1 di questa Appendice.
- 2.2. La presente Appendice, in relazione ai Servizi, si applica a:
  - 2.2.1. tutti i Dati personali inviati a partire dalla data di questa Appendice da o per conto del Titolare del trattamento al Responsabile per il trattamento dei dati;
  - 2.2.2. tutti i Dati personali a cui può accedere il Responsabile del trattamento per autorità conferita dal Titolare a partire dalla data di questa Appendice;
  - 2.2.3. tutti i dati personali altrimenti ricevuti dal Responsabile per il trattamento dei dati per conto del Titolare.

## **3. TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Responsabile del trattamento si impegna a trattare i Dati personali, a cui si applica la presente Appendice in ragione della clausola 2, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nella presente Appendice, e in particolare il Responsabile del trattamento si impegna a:

- 3.1. non trattare i Dati personali per scopi diversi da quelli specifici per lo svolgimento dei Servizi indicati in questa Appendice. Il Responsabile del trattamento concorda anche che non venderà o darà in prestito i Dati personali per alcun motivo;
- 3.2. trattare i Dati personali solo per conto del Titolare del trattamento e, in qualunque momento, nel rispetto delle istruzioni fornite dal Titolare in base a questa Appendice. La presente Appendice e il Contratto di servizio rappresentano le Istruzioni documentate complete e finali del Titolare del trattamento al momento dell'esecuzione del Contratto di servizio indirizzate al Responsabile per il trattamento dei dati personali. Eventuali Istruzioni aggiuntive o alternative devono essere concordate separatamente. Le Istruzioni fornite oralmente devono essere tempestivamente confermate per iscritto dal Titolare del trattamento. Qualora, per qualsiasi motivo, il Responsabile del trattamento non sia in grado di garantire tale adempimento, si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento la propria incapacità di ottemperare, a meno che le leggi applicabili al Responsabile del trattamento non proibiscano la rivelazione di tali informazioni per importanti motivi di interesse pubblico. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento creda che il rispetto delle Istruzioni fornite dal Titolare del trattamento possa portare a una violazione delle Leggi e dei regolamenti sulla protezione dei dati personali, il Responsabile del trattamento deve informare immediatamente il Titolare per iscritto;
- 3.3. nell'ambito della responsabilità del Responsabile del trattamento, strutturare la propria organizzazione aziendale interna per garantire il rispetto dei requisiti specifici in materia di protezione dei Dati personali. Il Responsabile del trattamento deve adottare le misure tecniche e organizzative adeguate

per proteggere adeguatamente i Dati personali per conto del Titolare del trattamento contro l'uso improprio o la perdita, secondo quanto stabilito delle Leggi e dai regolamenti sulla protezione dei dati personali. È stata allegata una panoramica delle misure tecniche e organizzative concordate dalle Parti al momento dell'esecuzione di questa Appendice nell'Allegato 2 del presente documento. Il Responsabile del trattamento monitora regolarmente il rispetto di tali misure. Il Responsabile del trattamento può modificare le misure tecniche e organizzative implementate per proteggere adeguatamente i Dati personali del Titolare contro l'uso improprio e la perdita, purché tali modifiche non diminuiscano materialmente la sicurezza generale dei Servizi durante il periodo di sottoscrizione;

- 3.4. la persona incaricata del trattamento dei Dati personali del Titolare si impegna a rispettare il principio di riservatezza o è soggetta a un obbligo statutario di riservatezza;
- 3.5. non divulgare i Dati personali, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, azienda o società o altrimenti senza previo consenso scritto da parte del Titolare del trattamento, fatta eccezione per partner, funzionari, amministratori, dipendenti, contabili, avvocati, appaltatori indipendenti, dipendenti temporanei, organizzazioni affiliate, agenti o qualsiasi altro rappresentante del Responsabile del trattamento dei dati che possono di volta in volta essere assunti, ingaggiati, lavorare per o agire per conto del Responsabile del Trattamento con la necessità, in buona fede, di avere accesso a tali Dati Personali (collettivamente, "Rappresentanti") e dei Sub-Responsabili che sono coinvolti nel Trattamento dei Dati Personali e sono soggetti agli obblighi di cui alla clausola 3.3, oppure salvo quanto richiesto da qualsiasi legge o regolamento applicabile al Responsabile del trattamento, ai suoi Rappresentanti o Sub-responsabili del trattamento;
- 3.6. comunicare per iscritto e senza ritardo ingiustificato al Titolare del trattamento:
  - 3.6.1. una Violazione dei dati personali. Questa notifica include, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili al Responsabile del trattamento, informazioni rilevanti per assistere il Titolare nel garantire il rispetto dei propri obblighi di notifica ai sensi delle Leggi e dei regolamenti sulla protezione dei dati. Qualora non sia possibile fornire le informazioni rilevanti nello stesso momento, il Responsabile del trattamento può fornire tali informazioni per fasi, senza ritardo ingiustificato;
  - 3.6.2. eventuali richieste ricevute direttamente dal Soggetto interessato senza rispondere a tale richiesta, salvo diversamente autorizzato per iscritto dal Titolare del trattamento;
- 3.7. tenuto conto della natura del Trattamento e a spese del Titolare, assistere adeguatamente il Titolare tramite misure tecniche e organizzative appropriate, in modo ragionevolmente possibile, per l'adempimento dell'obbligo del Titolare del trattamento di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti del Soggetto interessato previsti dalle Leggi e dai regolamenti sulla protezione dei dati;
- 3.8. a spese del Titolare del trattamento, mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni ragionevolmente necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti in questa Appendice e consentire e contribuire a revisioni, tra cui ispezioni, condotte dal Titolare del trattamento o da un altro revisore incaricato dal Titolare, come previsto dalla clausola 7;
- 3.9. qualsiasi servizio di Trattamento eseguito da un Sub-responsabile verrà eseguito nel rispetto della clausola 0;
- 3.10. il Responsabile del trattamento ha nominato un ufficiale per la protezione dei dati nella misura in cui è richiesto dalle Leggi e dai regolamenti sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile del trattamento fornirà i recapiti della persona nominata se richiesto dal Titolare del trattamento;
- 3.11. a spese del Titolare del trattamento, assistere ragionevolmente il Titolare per garantire il rispetto dell'obbligo di valutare l'impatto della protezione dei dati e consultare le autorità di controllo, tenuto conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento.

#### **4. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento accetta e garantisce che qualsiasi divulgazione di Dati personali effettuata da se stesso o per conto proprio al Responsabile del trattamento sia fatta previo consenso del Soggetto interessato o sia altrimenti lecita.

## 5. DURATA, TERMINE, RESTITUZIONE O CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente Appendice sarà effettiva nel momento in cui entrerà in vigore il Contratto di servizio delle Parti in cui è stata incorporata questa Appendice. La validità di questa Appendice terminerà automaticamente alla successiva (a) cessazione o scadenza degli obblighi del Responsabile del trattamento in relazione ai Servizi oppure (b) cessazione del Trattamento dei Dati personali da parte del Responsabile del trattamento. Alla cessazione di questa Appendice, il Responsabile del trattamento deve restituire o cancellare, a discrezione del Titolare, tutti i dati personali trattati per conto del Titolare, a meno che la legge applicabile non richieda la conservazione dei Dati personali. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento deve confermare il rispetto di tali obblighi in forma scritta.

## 6. RESPONSABILITÀ

Le Parti accettano che i limiti di responsabilità definiti nel Contratto di servizio si applichino a tutte le violazioni delle disposizioni della presente Appendice o che eventuali danni causati dal mancato rispetto delle Leggi e dei regolamenti sulla protezione dei dati da parte del Responsabile o del sub-responsabile del trattamento. Nulla in questa clausola influirà sui restanti termini del Contratto di servizio relativi alla responsabilità, comprese eventuali esclusioni specifiche da qualsiasi limitazione di responsabilità.

## 7. REVISIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Il Titolare del trattamento può, durante il normale orario di lavoro, senza interferire con le operazioni aziendali del Responsabile del trattamento e con ragionevole preavviso, revisionare personalmente il Responsabile del trattamento oppure nominare un terzo revisore, soggetto agli obblighi di riservatezza e che non sia un concorrente del Responsabile del trattamento, di eseguire tale controllo a spese del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento accetta di revisionare ACO non più di una volta all'anno e solo dopo ragionevole preavviso, non inferiore a trenta (30) giorni, salvo indicazioni di mancato rispetto degli obblighi o nel caso in cui la verifica sia richiesta in base a una decisione da parte di un'autorità di controllo per la protezione dei dati, un tribunale o ai sensi delle Leggi e dei regolamenti sulla protezione dei dati personali a seguito di una Violazione da parte del Responsabile del trattamento in merito ai dati del Titolare. Prima di iniziare tale verifica in loco, il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento devono accordarsi in merito all'ambito, alle tempistiche e alla durata della revisione. Il Responsabile del trattamento dovrà, su richiesta ed entro un termine ragionevole, fornire al Titolare del trattamento le informazioni utili a supporto di qualsiasi revisione del Trattamento disciplinata dalla presente Appendice. Nel decidere una revisione, il Titolare del trattamento deve tenere conto delle certificazioni rilevanti possedute o dei report di revisione forniti dal Responsabile del trattamento. Il Titolare del trattamento garantisce ed è responsabile che i risultati della revisione rimangano riservati, a meno che la divulgazione non sia richiesta da un'autorità di controllo per la protezione dei dati personali, da un tribunale o dalle Leggi e dai regolamenti sulla protezione dei dati. Il Responsabile del trattamento addebiterà al Titolare i costi sostenuti per soddisfare le richieste di informazioni e per il supporto fornito durante le revisioni.

## 8. NOMINA DEI SUB-RESPONSABILI

- 8.1. Il Titolare del trattamento accetta e autorizza l'assunzione di Sub-responsabili da parte del Responsabile del trattamento. Attualmente, e in base ai Servizi scelti, il Responsabile del trattamento ha assunto i Sub-responsabili indicati nell'[Allegato 3](#), la cui assunzione è autorizzata dal Titolare del trattamento con il presente documento.
- 8.2. Il Responsabile del trattamento dovrà avvisare in merito al nuovo Sub-responsabile prima di autorizzare quest'ultimo al trattamento dei Dati personali in relazione alla fornitura dei Servizi. Al fine di esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo di un nuovo Sub-responsabile, il Titolare del trattamento deve immediatamente informare per iscritto il Responsabile del trattamento entro dieci (10) giorni dal ricevimento dell'avviso. Nel caso in cui il Titolare del trattamento si opponga a un nuovo Sub-responsabile e tale opposizione sia valida e ragionevole, il Responsabile del trattamento dovrà

impegnarsi per rendere disponibile al Titolare del trattamento una modifica dei Servizi oppure, in alternativa, consiglierà una modifica alla configurazione o all'utilizzo dei Servizi da parte del Titolare per evitare il trattamento di Dati personali da parte di un nuovo Sub-responsabile contestato, senza gravare irragionevolmente sul Titolare. Se il Responsabile del trattamento non è in grado di mettere a disposizione tale modifica entro un ragionevole periodo di tempo, che non deve superare i trenta (30) giorni, il Titolare del trattamento deve cessare la parte rilevante dei Servizi che non possono essere forniti dal Responsabile senza l'utilizzo del nuovo Sub-responsabile contestato, tramite avviso scritto al Titolare del trattamento.

- 8.3. L'eventuale Trattamento da parte di un Sub-responsabile deve essere effettuato ai sensi di un accordo scritto che non sia meno restrittivo della presente Appendice. Tale accordo scritto obbligherà il Sub-responsabile a trattare i Dati personali solo per fornire i Servizi indicati nell'accordo scritto e di non trattare tali Dati personali per i propri fini.
- 8.4. Nessun Trattamento da parte di un Sub-responsabile esonera il Responsabile del trattamento dalle sue responsabilità riguardanti gli obblighi previsti dalla presente Appendice, e il Responsabile del trattamento sarà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per il lavoro e le attività di ciascuno dei suoi Sub-responsabili, fatte salve le limitazioni previste dal Contratto di servizio.

## 9. ORGANIZZAZIONI AFFILIATE AUTORIZZATE

Le Parti riconoscono e accettano che, nell'esecuzione del Contratto di servizio, il Titolare del trattamento inserisce questa Appendice, in nome e per conto delle Organizzazioni affiliate autorizzate (nei limiti entro i quali tali organizzazioni sono autorizzate secondo il Contratto di servizio), stabilisce un'Appendice separata tra il Responsabile del trattamento e ciascuna Organizzazione affiliata autorizzata soggetta alle disposizioni del Contratto di servizio e della clausola 9. Ciascuna Organizzazione affiliata autorizzata accetta di essere vincolata dagli obblighi di questa Appendice e, nella misura applicabile, del Contratto di servizio. L'accesso e l'utilizzo dei Servizi da parte delle Organizzazioni affiliate autorizzate devono rispettare i termini e le condizioni del Contratto di servizio e qualsiasi violazione dei termini e delle condizioni di tale Contratto da parte di un'Organizzazione affiliata autorizzata deve essere considerata come violazione da parte del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento dichiara e garantisce di essere stato debitamente autorizzato dalle proprie Organizzazioni affiliate autorizzate a stipulare la presente Appendice in nome e per conto delle Organizzazioni affiliate autorizzate.

## 10. CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD

- 10.1. Nel corso della fornitura dei Servizi da parte del Responsabile del trattamento ai sensi del Contratto di servizio, sarà necessario trasferire i Dati Personali dal Titolare o da qualsiasi Organizzazione affiliata autorizzata al Responsabile del trattamento e ai suoi Sub-responsabili che si trovano negli Stati Uniti d'America.
- 10.2. Ai fini del trasferimento di dati di cui alla clausola 10.1, le CCS formano parte integrante di questa Appendice e si applicano come indicato nelle clausole dalla 10.3 alla 10.17, che contengono le disposizioni operative per implementare le clausole contrattuali ai seguenti soggetti:
  - (a) Titolare del trattamento
  - (b) Organizzazioni affiliate autorizzate del Titolare del trattamento

qualora una di queste entità sia soggetta alle Leggi e ai regolamenti sulla protezione dei dati personali dell'UE, del SEE e/o dei loro Stati membri, della Svizzera e/o del Regno Unito. Ai fini delle CCS, dell'Appendice ICO del Regno Unito e di questa clausola 10, le entità sopra citate rappresentano, individualmente o collettivamente, l'"Esportatore di dati", mentre ACO è l'"Importatore di dati".

- 10.3. Ai fini delle clausole 8.1(a) e 8.8 delle CCS, la clausola 3 di questa Appendice e il Contratto di servizio rappresentano le istruzioni documentate, complete e finali dell'Esportatore di dati al momento dell'esecuzione del Contratto di servizio ad ACO per il Trattamento dei Dati personali e includono i successivi trasferimenti a terzi, tra cui i Sub-responsabili che si trovano al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo ai fini della prestazione dei Servizi. Eventuali ulteriori o diverse

Istruzioni devono essere in linea con i termini di questa Appendice e del Contratto di servizio.

- 10.4. Ai fini delle clausole 8.5 e 16(d) delle CCS, le Parti accettano che la certificazione di cancellazione di Dati personali debba essere fornita da ACO all'Esportatore di dati solo previa richiesta scritta.
- 10.5. Ai fini della clausola 8.6(a) delle CCS, l'Esportatore di dati è il solo responsabile di determinare indipendentemente se le misure tecniche e organizzative di cui all'Allegato II ne soddisfino i requisiti. L'Esportatore di dati accetta che, al momento dell'esecuzione del Contratto di servizio, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione, della natura, dell'ambito, del contesto e degli scopi del Trattamento dei Dati personali nonché dei rischi per le persone fisiche, le misure tecniche e organizzative adottate da ACO forniscano un livello di sicurezza adeguato al rischio legato ai Dati personali.
- 10.6. Ai fini delle clausole 8.9(a)-(c) delle CCS, ACO deve gestire le richieste dell'Esportatore di dati in merito a informazioni legate alla clausola 3.7 di questa Appendice.
- 10.7. Ai fini delle clausole 8.9(c)-(e) delle CCS, qualsiasi revisione deve essere effettuata nel rispetto della clausola 7 di questa Appendice.
- 10.8. Ai fini della clausola 9.a delle CCS, vengono applicati i seguenti termini:
  - 10.8.1. ACO dispone dell'autorizzazione dell'Esportatore di dati di assumere Sub-responsabili del trattamento in conformità con la clausola 8 di questa Appendice. Nell'Allegato 3 della presente Appendice, è possibile trovare una lista dei Sub-responsabili attuali. ACO deve informare l'Esportatore di dati di eventuali modifiche ai Sub-responsabili del trattamento seguendo la procedura indicata alla clausola 8 di questa Appendice.
  - 10.8.2. Laddove ACO sia coinvolta nel Modulo 3 delle CCS (che disciplina i trasferimenti di dati personali tra Responsabili del trattamento) con un Sub-responsabile in relazione alla fornitura dei Servizi, l'Esportatore di dati concede ad ACO e alle sue Organizzazioni affiliate l'autorità di fornire un'autorizzazione generale per conto dell'Esportatore di dati per l'assunzione di ulteriori Sub-responsabili da parte di Sub-responsabili coinvolti nella fornitura dei Servizi, nonché autorità decisionale e di approvazione per l'aggiunta o la sostituzione di tali Sub-responsabili del trattamento.
- 10.9. Ai fini della clausola 11 delle CCS e secondo la clausola 3.6.2 di questa Appendice, ACO deve informare i Soggetti interessati, sul proprio sito internet, in merito al punto di contatto autorizzato per la gestione dei reclami. ACO deve informare l'Esportatore di dati se riceve un reclamo o una controversia da un Soggetto interessato in merito ai Dati personali relativi alla fornitura di Servizi e comunicherà senza ritardi tale reclamo o controversia all'Esportatore di dati. ACO non ha alcun ulteriore obbligo di gestire la richiesta, salvo accordo diverso con l'Esportatore di dati per ogni singolo caso.
- 10.10. Ai fini della clausola 12 delle CCS, viene applicato quanto segue:
  - 10.10.1. La responsabilità di ACO secondo la clausola 12, lettera (a) delle CCS è soggetta alle limitazioni stabilite dal Contratto di servizio.
  - 10.10.2. La responsabilità di ACO ai sensi della clausola 12, lettera (b) delle CCS è limitata a qualsiasi danno causato dal Trattamento qualora non abbia rispettato gli obblighi previsti dal GDPR rivolti ai Responsabili o laddove abbia agito al di fuori o in contrasto con le Istruzioni legittime fornite dall'Esportatore dei dati, come specificato all'articolo 82, paragrafo 9, del GDPR.
  - 10.10.3. ACO è esente da responsabilità ai sensi della clausola 10.10.2 di questa Appendice se dimostra di non essere responsabile in alcun modo dell'evento che ha causato il danno, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 3, del GDPR.
- 10.11. Ai fini della clausola 13 delle CCS, viene applicato quanto segue:
  - 10.11.1. Laddove l'Esportatore di dati si trovi in uno degli Stati membri dell'UE, l'autorità di controllo, con la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni del GDPR da parte dell'Esportatore di dati in merito al trasferimento dei dati, deve agire come autorità competente per garantire la protezione dei dati personali.
  - 10.11.2. Laddove l'Esportatore di dati non si trovi in uno degli Stati membri dell'UE ma sia in un territorio in cui viene applicato il GDPR ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e abbia nominato un rappresentante ai sensi

dell'articolo 27, paragrafo 1, del GDPR, l'autorità di controllo dello Stato membro UE in cui si trova il rappresentante in merito all'articolo 27, paragrafo 1, del GDPR, deve agire come autorità di controllo competente per garantire la protezione dei dati personali.

- 10.11.3. Laddove l'Esportatore di dati non si trovi in uno Stato membro dell'UE, ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del GDPR ai sensi del relativo articolo 3, paragrafo 2, senza tuttavia dover nominare un rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del GDPR, il Commissario di Amburgo per la protezione dei dati e la libertà di informazione agisce come autorità di controllo competente per la protezione dei dati.
- 10.12. Ai fini della clausola 15, paragrafo 1, lettera (a) delle CCS, si applica quanto segue:
- 10.12.1. L'Importatore di dati deve informare l'Esportatore (solamente) e non i Soggetti interessati per ciascun caso in cui:
- (a) riceva una richiesta legalmente vincolante da un'autorità pubblica nonché giudiziaria, ai sensi delle leggi del Paese di destinazione per la divulgazione dei Dati personali trasferiti ai sensi delle CCS;
  - (b) venga a conoscenza di accesso diretto da parte delle autorità pubbliche ai Dati personali trasferiti ai sensi delle CCS e nel rispetto delle leggi del Paese di destinazione.
- 10.12.2. L'Esportatore di dati è il solo ad avere la responsabilità di avvisare immediatamente i Soggetti interessati, ove necessario.
- 10.13. La legge vigente ai fini della clausola 17 delle CCS è la legge che si applica al Contratto di servizio. Se il Contratto di servizio non è disciplinato dalla legge di uno Stato membro UE, le CCS saranno disciplinate dalla legge della Germania.
- 10.14. Ai fini della clausola 18, lettera (b) delle CCS, i tribunali di Germania hanno giurisdizione esclusiva per risolvere qualsiasi controversia sorta dalle CCS.
- 10.15. L'Allegato alle CCS deve essere completato come segue:
- (a) I contenuti della sezione 1 dell'Allegato 1 di questa Appendice fanno parte dell'Annesso I.A delle CCS.
  - (b) I contenuti della sezione 2 dell'Allegato 1 di questa Appendice fanno parte dell'Annesso I.B delle CCS.
  - (c) I contenuti della sezione 3 dell'Allegato 1 di questa Appendice fanno parte dell'Annesso I.C delle CCS.
  - (d) I contenuti dell'Allegato 2 di questa Appendice fanno parte dell'Annesso II delle CCS.
  - (e) I contenuti dell'Allegato 3 di questa Appendice fanno parte dell'Annesso III delle CCS.
- 10.16. In caso di trasferimento di Dati personali disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti sulla protezione dei dati personali della Svizzera, le Parti accettano che le CCS si applichino a tale trasferimento in conformità con le clausole dalla 10.3 alla 10.15 di questa Appendice e specificato come segue:
- (a) i riferimenti generali e specifici nelle CCS al GDPR, al diritto dell'UE o degli Stati membri dell'UE hanno lo stesso significato del riferimento equivalente nelle Leggi e nei regolamenti sulla protezione dei dati della Svizzera;
  - (b) ai fini della clausola 13 delle CCS, il Commissario per le informazioni e la protezione dei dati della Confederazione svizzera funge da autorità di controllo competente per la protezione dei dati personali nella misura in cui il relativo trasferimento di dati è (anche) disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti svizzeri sulla protezione dei dati se l'Esportatore dei dati si trova in Svizzera o altrimenti rientra nell'ambito territoriale delle Leggi e dei regolamenti sulla protezione dei dati personali della Svizzera;
  - (c) ai fini della clausola 18, lettera (b) delle CCS, i tribunali svizzeri hanno esclusiva giurisdizione per risolvere eventuali controversie sorte dalle CCS, come indicato in questa sezione;
  - (d) ai fini della clausola 18, lettera (c) delle CCS, il termine "Stato membro" non deve essere

interpretato come un modo per escludere i Soggetti interessati in Svizzera dalla possibilità di far valere i propri diritti nel loro usuale luogo di residenza (ad esempio, in Svizzera);

- (e) le CCS si applicano anche al trasferimento di informazioni relative a un soggetto giuridico, identificato o identificabile, ove tale informazione sia protetta in modo simile ai Dati personali secondo le Leggi e i regolamenti per la protezione dei dati personali della Svizzera, fino a quando tali leggi non vengano modificate e non siano più applicabili all'entità legale.
- 10.17. In caso di trasferimento di Dati personali disciplinato dal GDPR del Regno Unito, le Parti sono disciplinate dall'Appendice ICO del Regno Unito e dalle sue clausole obbligatorie della parte 2, che formano parte integrante di questa Appendice. Le Parti accettano che le CCS vengano applicate a tali trasferimenti in conformità con le clausole che vanno dalla 10.3 alla 10.15 di questa Appendice, e secondo quanto modificato dalle clausole obbligatorie dell'Appendice ICO del Regno Unito. In conformità con la sezione 17 dell'Appendice ICO del Regno Unito, le Parti accettano di fornire le informazioni della parte 1 di tale Appendice nel formato che segue e come ulteriormente specificato nella presente Appendice:
- (a) la "data di inizio", ai fini della parte 1 dell'Appendice ICO del Regno Unito, è la data di esecuzione dell'Allegato 1 da parte del Titolare del trattamento come indicato nella clausola 10.18 di questa Appendice;
  - (b) le "parti", ai fini della parte 1 dell'Appendice ICO del Regno Unito sono ACO, in qualità di Importatore dei dati e Titolare del trattamento e le sue Organizzazioni affiliate autorizzate in qualità di Esportatore di dati come ulteriormente specificato nella clausola 10.2 di questa Appendice e nelle sezioni 1.1 e 1.2 dell'Allegato 1 completo ed eseguito;
  - (c) i "contatti chiave", ai fini della parte 1 dell'Appendice ICO del Regno Unito, sono le persone indicate nelle sezioni 1.1 e 1.2 dell'Allegato 1 completo ed eseguito;
  - (d) le "CCS dell'Appendice", ai fini della parte 1 dell'Appendice ICO del Regno Unito, sono le CCS come specificato nelle clausole dalla 10.3 alla 10.15 della presente Appendice;
  - (e) le "Informazioni dell'Appendice", ai fini della parte 1 dell'Appendice ICO del Regno Unito, sono le informazioni incluse dall'Allegato 1 all'Allegato 3, come specificato nella clausola 10.15 di questa Appendice;
  - (f) ai fini della parte 1 dell'Appendice ICO del Regno Unito, l'Importatore di dati può terminare l'Appendice ICO alle condizioni stabilite nella sezione 19 dello stesso.
- 10.18. La sezione 1 dell'Allegato 1 è già stata firmata da ACO con l'intenzione di essere vincolati dalla firma del Titolare del trattamento. Il completamento e la firma della sezione 1.1 dell'Allegato 1 da parte del Titolare del trattamento a suo nome e in nome e per conto delle Organizzazioni affiliate autorizzate è considerata come la firma e l'accettazione delle CCS e, nella misura applicabile, l'Appendice ICO del Regno Unito, entrambi come specificato in questa clausola 10. Con l'inserimento da parte del Titolare del trattamento nelle CCS e, nella misura applicabile, nell'Appendice ICO del Regno Unito in nome e per conto delle Organizzazioni affiliate autorizzate, tali Organizzazioni (nella misura in cui essi sono autorizzati ai sensi del Contratto di servizio applicabile) diventeranno parte del CCS e, nella misura applicabile, dell'Appendice ICO del Regno Unito come Esportatore/i di dati aggiuntivo ai sensi dell'Allegato 1 di questa Appendice, soggetti alle disposizioni di questa Appendice e di questa clausola 10. Ciascuna Organizzazione affiliata autorizzata accetta di essere vincolata dagli obblighi previsti dalle CCS e, nella misura applicabile, dall'Appendice ICO del Regno Unito, entrambi come specificato in questa clausola 10. Tutti gli accessi e l'utilizzo dei Servizi da parte delle Organizzazioni affiliate autorizzate devono rispettare i termini e le condizioni delle CCS e, nella misura applicabile, dell'Appendice ICO del Regno Unito, entrambi come specificato in questa clausola 10, e qualsiasi violazione dei termini e delle condizioni delle CCS e, nella misura applicabile, dell'Appendice ICO del Regno Unito da parte di un'Organizzazione affiliata autorizzata è considerata una violazione da parte del Titolare del trattamento.
- 10.19. Il Titolare del trattamento dichiara e garantisce di essere stato debitamente autorizzato dalle proprie Organizzazioni affiliate autorizzate a entrare in nome e per conto delle proprie Organizzazioni affiliate autorizzate nelle CCS e, nella misura applicabile, nell'Appendice ICO del Regno Unito, entrambi come

specificato in questa clausola 10.

10.20. Il Titolare del trattamento è tenuto a firmare e restituire il Contratto sul Trattamento dei dati compilato e firmato entro dieci (10) giorni dal ricevimento.

## **11. DISPOSIZIONI VARIE**

- 11.1. Le modifiche e le aggiunte a questa Appendice devono essere apportate per iscritto per poter essere valide. Ciò si applica anche alle modifiche di questo requisito di forma scritta. Il requisito di forma scritta in questa clausola non include fax o altre forme di riproduzione visibile delle parole (come ad esempio, email).
- 11.2. Qualora una qualsiasi disposizione di questa Appendice sia o diventi invalida, non deve pregiudicare la validità degli altri termini. Le Parti, in tal caso, sono obbligate a collaborare per stipulare i termini considerati giuridicamente validi che si avvicinino commercialmente a quanto indicato dalla disposizione non valida. Quanto sopra si applica alla risoluzione di eventuali lacune nell'Appendice.
- 11.3. Eventuali obblighi del Responsabile del trattamento che sorgono dalle disposizioni di legge o da una decisione giudiziaria o regolamentare restano esenti da questa Appendice.
- 11.4. La presente Appendice non sostituisce alcun diritto comparabile o aggiuntivo relativo al Trattamento dei Dati personali del Titolare contenuto all'interno del Contratto di servizio. In caso di conflitto o discrepanza tra questa Appendice e il Contratto di servizio, prevale l'Appendice.
- 11.5. In caso di conflitto o discrepanza tra questa Appendice e le CCS, prevalgono queste ultime.
- 11.6. In caso di conflitto o discrepanza tra le CCS e l'Appendice ICO del Regno Unito, prevale quest'ultimo, salvo quando (e nella misura in cui) l'inconsistenza o i termini in conflitto delle CCS forniscano maggior protezione ai Soggetti interessati, in tal caso i termini modificheranno l'Appendice ICO del Regno Unito.
- 11.7. Questa Appendice è disciplinata dalla stessa legge che disciplina il Contratto di servizio tra le Parti, ad eccezione delle CCS che sono disciplinate dalla legge applicabile ai sensi della clausola 17 delle CCS e la 10.13 di questa Appendice, nonché qualsiasi trasferimento di dati disciplinato dalla clausola 10.17 GDPR del Regno Unito di questa Appendice in connessione con la sezione 15, lettera (m) dell'Appendice ICO del Regno Unito.

### **Elenco degli Allegati:**

Allegato 1: Descrizione del Trattamento

Allegato 2: Descrizione delle misure tecniche e organizzative

Allegato 3: Sub-responsabili

Allegato 4: Clausole contrattuali standard

## Pagina di esecuzione

### Firme dell'accordo.

---

Firmato per conto di **ACO** da:

---

Firma del firmatario autorizzato

**Andrew Cartledge**

---

Nome del firmatario autorizzato (in stampatello)

**Manager**

---

Titolo professionale (in stampatello)

---

Data di esecuzione

### Dichiarazione dei firmatari del Cliente del presente documento

Firmando questo documento, ciascun firmatario autorizzato, manager o segretario generale del Cliente dichiara e garantisce di aver letto il presente documento, di essere un rappresentante debitamente autorizzato del Cliente con pieni poteri e autorità individualmente (nel caso di un unico firmatario) o congiuntamente (nel caso di due firmatari) per dare esecuzione al presente documento e vincolare il Cliente ai termini di questo documento.

---

Firmato da (**Cliente**):

il primo o unico firmatario/amministratore autorizzato:

il secondo firmatario/amministratore autorizzato (ove necessario):

---

Firma

---

Firma

---

Nome (in stampatello)

---

Nome (in stampatello)

---

Titolo professionale (in stampatello)

---

Titolo professionale (in stampatello)

---

Data di esecuzione

---

Data di esecuzione

## Allegato 1: Descrizione del Trattamento

### 1. ELENCO DELLE PARTI

#### 1.1. Esportatore/i di dati

Il Cliente e le sue Organizzazioni affiliate autorizzate, come definito nel Contratto di servizio.

(inclusi numero di registro imprese/Partita IVA/altro codice d'identificazione);

Attività rilevanti ai dati trasferiti ai sensi di queste Clausole: fornitura di Servizi in conformità con il Contratto di servizio e come ulteriormente descritto in questa Appendice.

Ruolo (titolare/responsabile): ai fini delle Clausole contrattuali standard indicate nell'Allegato 4 della presente Appendice, il Cliente e/o la sua Organizzazione affiliata autorizzata funge da Titolare del trattamento.

#### 1.2. Importatore/i di dati

Nome: ACO

Nome, ruolo, recapiti del referente: [privacyofficer@wisetechglobal.com](mailto:privacyofficer@wisetechglobal.com)

Attività rilevanti ai dati trasferiti ai sensi di queste Clausole: fornitura di Servizi in conformità con il Contratto di servizio e come ulteriormente descritto in questa Appendice.

Ruolo (titolare/responsabile): ai fini delle Clausole contrattuali standard indicate nell'Allegato 4 della presente Appendice, ACO funge da Responsabile del trattamento.

### 2. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

#### 2.1. Categorie di soggetti interessati i cui dati personali vengono trasferiti

I Dati personali trasferiti riguardano le seguenti categorie di Soggetti interessati:

- Clienti
- Potenziali clienti
- Sottoscrittori
- Dipendenti
- Fornitori
- Agenti autorizzati
- Referenti

#### 2.2. Categorie di dati personali trasferiti

I Dati personali trasferiti riguardano le seguenti categorie di dati:

- Dati master personali (dati personali chiave)
- Recapiti
- Dati chiave del contratto (rapporti contrattuali/legali, interessi contrattuali o del prodotto)
- Storico del cliente
- Dati del contratto relativi a fatturazione e pagamenti

- Informazioni divulgate (da soggetti terzi, quale Agenzia delle Entrate o elenchi pubblici).

**2.3. Dati sensibili trasferiti (ove previsti) e applicazione di restrizioni o garanzie che tengano pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi\***

Nessuno

**2.4. La frequenza del trasferimento (ad esempio, se i dati vengono trasferiti una tantum o su base continua)**

I dati vengono trasferiti una tantum o su base continua.

**2.5. Natura e fini del trattamento**

Come stabilito nel Contratto di manutenzione e licenza e nel Contratto di fornitura di beni e servizi tra le Parti, nonché in eventuali appendici.

**2.6. Periodo di conservazione dei dati personali o, se questo non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo**

A meno che non sia richiesto un periodo alternativo dalla legge o dalle normative locali applicabili, il primo tra: 1) l'eliminazione programmata dei database applicabili a seguito della risoluzione del Contratto di manutenzione e licenza e del Contratto di fornitura di beni e servizi; 2) l'Esportatore di dati fornisce conferma scritta all'Importatore di dati che l'esportatore o gli esportatori di dati non richiedono più la conservazione dei dati.

**2.7. Trasferimenti ai (sub-)responsabili: Oggetto, natura e durata del trattamento**

Come stabilito nel Contratto di manutenzione e licenza e nel Contratto di fornitura di beni e servizi tra le Parti, nonché in eventuali appendici.

**3. AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTE**

Per identificare un'autorità di controllo competente in conformità con la clausola 13 delle CCS, si prega di fare riferimento alle clausole 10.11, 10.16(b) e 10.17 di questa Appendice, in connessione con la sezione 15, lettera (k) dell'Appendice ICO del Regno Unito.

L'elenco attuale delle autorità di controllo per la protezione dei dati personali in UE/SEE e i loro recapiti sono disponibili alla pagina [https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members\\_en](https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en). L'autorità di controllo per la protezione dei dati personali del Regno Unito può essere contattata come indicato alla pagina <https://ico.org.uk/global/contact-us/>; l'autorità di controllo per la protezione dei dati personali svizzera come indicato alla pagina <https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/contact.html>.

---

\* Come, ad esempio, la limitazione rigorosa delle finalità, le restrizioni di accesso (incluso l'accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), la conservazione di un registro dell'accesso ai dati, le restrizioni per i trasferimenti successivi o ulteriori misure di sicurezza.

## **Allegato 2: Descrizione delle misure tecniche e organizzative**

Descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative implementate dell'importatore di dati:

### **Riservatezza (articolo 32, paragrafo 1, lettera (b) del GDPR)**

- **Controllo dell'accesso fisico**  
Nessun accesso non autorizzato alle strutture di Trattamento dei dati, ad esempio carte magnetiche o chip, chiavi, apriporta elettronici, servizi di sicurezza e/o personale addetto alla sicurezza, sistemi di allarme, sistemi video/TVCC
- **Controllo dell'accesso elettronico**  
Nessun utilizzo non autorizzato dei sistemi di Trattamento e di archiviazione dei dati, ad esempio password (sicure), meccanismi di blocco/chiusura automatici, autenticazione a due fattori, cifratura di supporto/archiviazione dati
- **Controllo dell'accesso via internet (permessi degli utenti all'accesso o alle modifiche dei dati)**  
Nessuna lettura, copia, modifica o cancellazione non autorizzata di dati all'interno del sistema, ad esempio il concetto di autorizzazione dei diritti, i diritti di accesso basati sulle necessità e la registrazione degli eventi di accesso al sistema
- **Controllo dell'isolamento**  
Il trattamento di dati isolati, che vengono raccolti per diversi scopi, tra cui l'assistenza clienti e il sandbox.
- **Pseudonimizzazione (articolo 32, paragrafo 1 del GDPR; articolo 25, paragrafo 1 del GDPR)**  
Il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati non possano essere attribuiti a uno specifico Soggetto interessato senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano archiviate separatamente e siano soggette ad adeguate misure tecniche e organizzative.

### **Integrità (articolo 32, paragrafo 1, lettera (b) del GDPR)**

- **Controllo del trasferimento dati**  
Nessuna lettura, copia, modifica o cancellazione non autorizzata di dati con trasferimento o trasporto elettronico, ad esempio crittografia, reti private virtuali (VPN), firma elettronica
- **Controllo dell'inserimento dati**  
Verifica, se e da chi i dati personali inseriti in un sistema di elaborazione dati, vengono modificati o cancellati, ad esempio accesso e gestione dei documenti

### **Disponibilità e resilienza (articolo 32, paragrafo 1, lettera (b) del GDPR)**

- **Controllo della disponibilità**  
Prevenzione della distruzione accidentale o intenzionale o perdita, ad esempio strategia di backup (online/offline; on-site/off-site), gruppo di continuità (UPS), protezione antivirus, firewall, procedure di segnalazione e pianificazione di emergenza
- **Ripristino rapido (articolo 32, paragrafo 1, lettera (c) del GDPR)**

**Procedure per test, verifiche e valutazioni regolari (articolo 32, paragrafo 1, lettera (d) del GDPR; articolo 25, paragrafo 1 del GDPR)**

- Gestione protezione dei dati personali
- Gestione risposte alle richieste di assistenza
- Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (articolo 25, paragrafo 1 del GDPR)
- Controllo dell'ordine o del contratto
- Nessun trattamento di dati da parte di terzi secondo l'articolo 28 del GDPR senza corrispondenti istruzioni da parte del Cliente, ad esempio accordi contrattuali chiari e inequivocabili, gestione ordini formalizzata, severi controlli sulla selezione del Fornitore di servizio, obbligo di prevalutazione, controlli di follow-up

**Misure di sicurezza**

1. L'Importatore/sub-responsabile del trattamento ha implementato e mantiene un programma di sicurezza conforme agli standard del settore.
2. Più specificatamente, il programma di sicurezza include:

**Controllo di accesso alle aree di trattamento**

L'importatore/sub-responsabile del trattamento adotta misure idonee a impedire l'accesso a soggetti non autorizzati alle apparecchiature informatiche (in particolare telefoni, database, server e relativo hardware) nelle quali i dati personali sono trattati o utilizzati, tra cui:

- identificazione di aree di sicurezza;
- protezione e limitazione dei percorsi di accesso;
- autorizzazioni di accesso per dipendenti e soggetti terzi, inclusa la relativa documentazione;
- tutti gli accessi al centro dati dove si trovano i dati personali vengono registrati, monitorati e tracciati;
- il centro dati dove si trovano i dati personali è protetto da un sistema di allarme e da altre adeguate misure di sicurezza.

**Controllo dell'accesso ai sistemi di trattamento dei dati**

L'importatore/sub-responsabile del trattamento adotta misure idonee a prevenire l'utilizzo dei propri sistemi informatici da parte di soggetti non autorizzati, tra cui:

- utilizzo di adeguate tecnologie di crittografia;
- identificazione del terminale e/o dell'utente del terminale all'importatore/sub-responsabile del trattamento e ai sistemi di elaborazione;
- blocco automatico temporaneo del terminale utente se lasciato inattivo, identificazione e password necessarie per la riapertura;
- blocco automatico temporaneo dell'ID utente in caso di inserimento di più password errate, file di registro degli eventi, monitoraggio dei tentativi di hackeraggio (avvisi);
- l'intero accesso ai dati è riservato, monitorato e tracciato.

### **Controllo degli accessi per l'uso di aree specifiche dei sistemi di trattamento dati**

L'importatore dati/sub-responsabile si impegna affinché le persone autorizzate a utilizzare il proprio sistema di trattamento dati possano accedere ai dati nell'ambito e nella misura prevista dalla rispettiva autorizzata di accesso e che i dati personali non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione. Questo deve essere realizzato mediante varie misure, tra cui:

- politiche aziendali e formazione in merito ai diritti di accesso ai dati personali da parte dei dipendenti;
- monitoraggio delle persone che cancellano, aggiungono o modificano i dati personali;
- divulgazione dei dati solo a persone autorizzate, compresa l'assegnazione di diritti di accesso e ruoli differenziati;
- utilizzo di adeguate tecnologie di crittografia;
- controllo di file, distruzione controllata e documentata dei dati.

### **Controllo disponibilità**

L'importatore/sub-responsabile del trattamento adotta misure idonee a garantire che i dati personali siano protetti dalla distruzione accidentale o dalla perdita, tra cui:

- ridondanza dell'infrastruttura;
- backup archiviato su un sito alternativo e reso disponibile per il ripristino in caso di guasto al sistema principale.

### **Controllo della trasmissione**

L'importatore dati/sub-responsabile implementa misure adeguate a evitare che i dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati da soggetti non autorizzati durante la trasmissione o il trasporto dei supporti di dati. Questo è reso possibile tramite diverse misure, tra cui:

- utilizzo di firewall, VPN e tecnologie di crittografia adeguate a proteggere i gateway e le pipeline attraverso cui viaggiano i dati;
- ove possibile, tutte le trasmissioni dei dati vengono riservate, monitorate e tracciate.

### **Controllo dell'inserimento**

L'importatore/sub-responsabile implementa misure adeguate di controllo dell'inserimento dati, tra cui:

- una politica di autorizzazione per l'inserimento, la lettura, l'alterazione e la cancellazione di dati;
- autenticazione delle persone autorizzate;
- misure protettive per l'inserimento dei dati nella memoria, nonché per la lettura, l'alterazione e la cancellazione dei dati salvati;
- utilizzo di credenziali o codici di autenticazione univoci (password);
- gli ingressi nelle strutture di trattamento dati (stanze in cui si trovano i computer e le relative apparecchiature) siano tenute a chiave;
- uscita automatica delle sessioni degli utenti che rimangono inutilizzate per un periodo di tempo sostanziale;
- prova all'interno dell'organizzazione dell'importatore/sub-responsabile dell'autorizzazione all'inserimento;
- registro elettronico degli inserimenti.

## Separazione del trattamento per scopi differenti

L'importatore/sub-responsabile del trattamento adotta misure idonee a garantire che i dati raccolti per diverse finalità possano essere trattati separatamente, tra cui:

- misure di sicurezza per garantire l'accesso separato ai dati solo per gli utenti autorizzati;
- moduli all'interno del database dell'importatore/sub-responsabile del trattamento che separano i dati in base al loro scopo, ovvero per funzionalità e funzione;
- i dati vengono salvati in database diversi per ciascun cliente con credenziali specifiche per ogni database;
- interfacce, processi batch e report sono progettati solo per determinati scopi e funzioni, quindi i dati raccolti per scopi specifici vengono trattati separatamente.

### Documentazione

L'importatore/sub-responsabile terrà la documentazione delle misure tecniche e organizzative in caso di revisioni e a titolo di prova. L'importatore/sub-responsabile del trattamento dei dati deve adottare misure ragionevoli per garantire che i suoi dipendenti e le altre persone nel luogo di lavoro interessato siano a conoscenza e rispettino le misure tecniche e organizzative stabilite nel presente Allegato 2.

### Monitoraggio

L'importatore/sub-responsabile del trattamento dei dati deve attuare misure adeguate a monitorare le restrizioni di accesso agli amministratori di sistema dell'importatore/sub-responsabile e per garantire che agiscano in conformità con le istruzioni ricevute. Questo è possibile tramite diverse misure, tra cui:

- appuntamenti individuali degli amministratori di sistema;
- adozione di misure idonee per registrare gli accessi degli amministratori di sistema all'infrastruttura e mantenerli sicuri, accurati e inalterati per almeno sei mesi;
- revisioni annuali dell'attività degli amministratori di sistema per valutare il rispetto delle attività assegnate, delle istruzioni ricevute dall'importatore/sub-responsabile e delle leggi applicabili;
- tenere un elenco aggiornato con i dettagli degli amministratori di sistema (es. nome, cognome, funzione o reparto aziendale) e gli incarichi assegnati e fornirlo tempestivamente all'esportatore di dati su richiesta.



**Sub-responsabili interni**

Ragione sociale	Paese	Indirizzo
WiseTech Global Limited	Australia	Unit 3a, 72 O'Riordan Street, Alexandria NSW, Australia
WiseTech Global (US) Inc.	USA	1051 East Woodfield Road, Schaumburg IL 60173, USA
CargoWise GmbH	Germania	c/o Softship GmbH, Notkestraße 13-15, 22607, Hamburg, Germania

## **Allegato 4: Clausole contrattuali standard**

**(Modulo 2: trasferimento Titolare a Responsabile)**

### **SEZIONE I**

#### **Clausola 1**

##### **Scopo e ambito di applicazione**

- (a) Lo scopo delle presenti clausole contrattuali standard è garantire il rispetto dei requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo.
- (b) Le Parti:
  - i. le persone fisiche o giuridiche, le autorità pubbliche, gli organismi o altri organi (di seguito "entità") che trasferiscono i dati personali, come elencato nell'Annesso I.A (di seguito ciascun "esportatore di dati");
  - ii. le entità in un Paese terzo che ricevono i dati personali dall'esportatore di dati, direttamente o indirettamente tramite un'altra entità anch'essa Parte di queste clausole, come elencato nell'Annesso I.A (di seguito ogni "importatore di dati")hanno accettato queste clausole contrattuali standard (di seguito: "Clausole").
- (c) Le presenti Clausole si applicano al trasferimento di dati personali come specificato nell'Annesso I.B.
- (d) L'Appendice delle presenti Clausole contenente gli Annessi ivi menzionati costituisce parte integrante di tali Clausole.

#### **Clausola 2**

##### **Effetto e invariabilità delle Clausole**

- (a) Le presenti Clausole stabiliscono garanzie adeguate, compresi i diritti esecutivi dell'interessato e mezzi di ricorso effettivi, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera (c), del regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto riguarda i trasferimenti di dati dai titolari del trattamento ai responsabili e/o da responsabili a responsabili, clausole contrattuali standard ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679, purché non modificate, se non per selezionare il/i modulo/i appropriato/i o per aggiungere o aggiornare le informazioni nell'Appendice. Ciò non impedisce alle Parti di includere le clausole contrattuali standard stabilite nelle presenti Clausole in un contratto più ampio e/o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, queste Clausole o ledano i diritti fondamentali o le libertà degli interessati.
- (b) Queste Clausole non pregiudicano gli obblighi cui è soggetto l'esportatore di dati in virtù del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Clausola 3**

##### **Terzi beneficiari**

- (a) I soggetti interessati possono invocare e far valere queste Clausole, in qualità di terzi beneficiari, nei confronti dell'esportatore e/o dell'importatore di dati, con le seguenti eccezioni:
  - i. Clausola 1, Clausola 2, Clausola 3, Clausola 6, Clausola 7;
  - ii. Clausola 8.1, lettera (b), 8.9, lettere (a), (c), (d), (e);

- iii. Clausola 9, lettere (a), (c), (d), (e);
  - iv. Clausola 12, lettere (a), (d), (f);
  - v. Clausola 13;
  - vi. Clausola 15.1, lettere (c), (d), (e);
  - vii. Clausola 16, lettera (e);
  - viii. Clausola 18, lettere (a) e (b).
- (b) La lettera (a) lascia impregiudicati i diritti dei soggetti interessati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Clausola 4**

##### **Interpretazione**

- (a) Quando le presenti Clausole utilizzano termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui a detto Regolamento.
- (b) Queste Clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
- (c) Queste Clausole non devono essere interpretate in un modo che vada in contraddizione con i diritti e gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Clausola 5**

##### **Gerarchia**

In caso di contraddizione tra le presenti Clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti Clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti Clausole.

#### **Clausola 6**

##### **Descrizione del trasferimento**

I dettagli del trasferimento, e in particolare le categorie di dati personali trasferiti e lo scopo per il quale sono trasferiti, sono specificati nell'Annesso I.B.

#### **Clausola 7 - Opzionale**

##### **Clausola di adesione postuma (docking)**

*(Lasciata in bianco intenzionalmente)*

## **SEZIONE II - OBBLIGHI DELLE PARTI**

#### **Clausola 8**

##### **Garanzie sulla protezione dei dati personali**

L'esportatore di dati garantisce di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per stabilire che l'importatore, grazie all'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, è in grado di adempiere agli obblighi che gli incombono a norma delle presenti Clausole.

#### 8.1. Istruzioni

- (a) L'importatore di dati tratta i dati personali in base alle sole istruzioni documentate dell'esportatore di dati. L'esportatore di dati può fornire tali istruzioni durante la durata del contratto.
- (b) L'importatore di dati deve immediatamente informare l'esportatore qualora fosse impossibilitato a seguire tali istruzioni.

#### 8.2. Limitazione delle finalità

L'importatore di dati tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trasferimento, di cui all'Annesso I.B, salvo ulteriori istruzioni da parte dell'esportatore di dati.

#### 8.3. Trasparenza

Su richiesta, l'esportatore di dati mette gratuitamente a disposizione dell'interessato una copia di queste Clausole, inclusa l'Appendice compilata dalle Parti. Nella misura necessaria per proteggere i segreti aziendali o altre informazioni riservate, tra cui le misure descritte nell'Annesso II e i dati personali, l'esportatore di dati può redigere parte del testo dell'Appendice a queste Clausole prima di condividerne una copia, ma deve fornire una sintesi laddove il soggetto interessato non sia in grado di comprenderne il contenuto o di esercitare i propri diritti. Su richiesta, le Parti devono fornire al soggetto interessato i motivi delle espunzioni, senza rivelare le informazioni espunte, ove possibile. Questa Clausola non pregiudica gli obblighi dell'esportatore di dati ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

#### 8.4. Esattezza

Se l'importatore di dati viene a conoscenza che i dati personali ricevuti non sono accurati o sono diventati obsoleti, deve informare immediatamente l'esportatore di dati. In questo caso, l'importatore di dati deve collaborare con l'esportatore per eliminare o rettificare il dato.

#### 8.5. Durata del trattamento e cancellazione o restituzione dei dati

Il trattamento da parte dell'importatore di dati ha luogo solo per la durata specificata nell'Annesso I.B. Dopo la fine della prestazione dei servizi di trattamento, l'importatore di dati, a scelta dell'esportatore di dati, cancella tutti i dati personali trattati per conto dell'esportatore e certifica di averlo fatto, oppure restituisce all'esportatore tutti i dati personali trattati per suo conto ed elimina le copie esistenti. Fino a quando i dati non saranno cancellati o restituiti, l'importatore deve continuare a garantire il rispetto di queste Clausole. In caso di leggi locali applicabili all'importatore di dati che vietano la restituzione o la cancellazione dei dati personali, l'importatore assicura che continuerà a garantire il rispetto di queste Clausole e tratterà i dati solo nella misura e per il tempo necessario ai sensi della legge locale. Questo non pregiudica la clausola 14, in particolare l'obbligo per l'importatore di dati ai sensi della clausola 14, lettera (e) di informare l'esportatore di dati, per tutta la durata del contratto, se ha motivo di ritenere che sia o sia divenuto soggetto a leggi o pratiche non in linea con i requisiti di cui alla clausola 14, lettera (a).

#### 8.6. Sicurezza del trattamento

- (a) L'importatore di dati e, durante la trasmissione, anche l'esportatore di dati adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, compresa la protezione da ogni violazione della sicurezza che comporti distruzione accidentale o illegale, perdita, modifica, divulgazione o accesso non autorizzati a tali dati (di seguito "violazione dei dati personali"). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le Parti tengono conto dello stato dell'arte, dei costi di implementazione, della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto, delle finalità del trattamento e dei rischi derivanti da esso per i soggetti interessati. Le Parti prendono in considerazione in particolare la possibilità di ricorrere alla cifratura o alla pseudonimizzazione, anche durante la trasmissione, qualora la finalità del trattamento possa essere conseguita in tal modo. In caso di pseudonimizzazione, le informazioni aggiuntive per l'attribuzione dei dati personali a uno specifico soggetto interessato restano, ove possibile, sotto il controllo esclusivo

dell'esportatore dei dati. In ottemperanza ai propri obblighi ai sensi del presente paragrafo, l'importatore di dati deve attuare almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'Annesso II. L'importatore di dati effettua controlli regolari per garantire che tali misure continuino a offrire un adeguato livello di sicurezza.

- (b) L'importatore di dati concede l'accesso ai dati personali ai membri del proprio personale solo nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Questo garantisce che il personale autorizzato al trattamento dei dati personali si impegni a garantire la riservatezza o sia soggetto ad adeguati obblighi legali di riservatezza.
- (c) In caso di violazione dei dati personali trattati dall'importatore ai sensi di queste Clausole, l'importatore di dati deve prendere adeguate misure per gestire la violazione, tra cui la riduzione degli effetti negativi. L'importatore di dati informa immediatamente anche l'esportatore di dati dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Tale notifica contiene i dettagli di un punto di contatto presso il quale è possibile ottenere maggiori informazioni, una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, categorie e numero approssimativo di interessati e record di dati personali interessati), le sue probabili conseguenze e le misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione comprese, ove previsto, misure per ridurre i possibili effetti negativi. Laddove e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni allora disponibili e le ulteriori informazioni, non appena disponibili, devono essere successivamente fornite senza ritardo ingiustificato.
- (d) L'importatore di dati collabora con l'esportatore di dati e lo assiste per consentirgli di adempiere agli obblighi del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare deve informare l'autorità di controllo competente e i soggetti interessati, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone l'importatore di dati.

#### 8.7. Dati sensibili

Laddove il trasferimento riguardi dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona, o i dati relativi a condanne penali e a reati (di seguito "dati sensibili"), l'importatore di dati applica le specifiche restrizioni e/o garanzie aggiuntive descritte nell'Annesso I.B.

#### 8.8. Trasferimenti successivi

L'importatore di dati comunica i dati personali soltanto su istruzione documentata dell'esportatore di dati. Inoltre, i dati possono essere comunicati a terzi situati al di fuori dell'Unione Europea (nello stesso Paese dell'importatore di dati o in un altro Paese terzo, di seguito "trasferimento successivo") se il soggetto terzo è o accetta di essere vincolato da queste Clausole, secondo il Modulo appropriato, o se:

- i. il trasferimento successivo è diretto verso un Paese che beneficia di una decisione di adeguatezza in conformità dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 2016/679 riguardante il trasferimento successivo;
- ii. il soggetto terzo garantisce altrimenti misure adeguate in conformità dell'articolo 46 o 47 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento in questione;
- iii. il trasferimento successivo è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti legali nell'ambito di specifici procedimenti amministrativi, regolamentari o giudiziari;
- iv. il trasferimento successivo è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali del soggetto interessato o di un'altra persona fisica.

Qualsiasi trasferimento successivo è soggetto al rispetto da parte dell'importatore di dati di tutte le altre garanzie previste dalle presenti Clausole, in particolare la limitazione delle finalità.

#### 8.9. Documentazione e rispetto

- (a) L'importatore di dati risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni dell'esportatore di dati relative al trattamento ai sensi delle presenti Clausole.
- (b) Le Parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto di queste Clausole. In particolare, l'importatore di dati conserva la documentazione adeguata delle attività di trattamento effettuate per conto dell'esportatore di dati.
- (c) L'importatore di dati mette a disposizione dell'esportatore di dati tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti in queste Clausole e, su richiesta dell'esportatore di dati, consentire e contribuire alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti Clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, l'esportatore di dati può tenere conto delle certificazioni pertinenti in possesso dall'importatore di dati.
- (d) L'esportatore di dati può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o di incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni alle strutture fisiche dell'importatore di dati e devono, ove opportuno, essere effettuate con ragionevole preavviso.
- (e) Le Parti mettono a disposizione le informazioni di cui alle lettere (b) e (c), compresi i risultati di eventuali attività di revisione, all'autorità di controllo competente, se richieste.

## **Clausola 9**

### **Ricorso a sub-responsabili**

- (a) L'importatore di dati ha l'autorizzazione generale dell'esportatore di dati ad assumere i sub-responsabili presenti nell'elenco approvato. L'importatore di dati deve specificatamente informare per iscritto l'esportatore in merito a qualsiasi modifica che si intende apportare a tale elenco tramite l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili con almeno dieci (10) giorni di preavviso, in modo da fornire all'esportatore il tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima dell'assunzione dei sub-responsabili del trattamento. L'importatore di dati fornisce all'esportatore di dati le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il proprio diritto di opposizione.
- (b) Qualora l'importatore di dati ricorra a un sub-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dell'esportatore di dati), stipula un contratto scritto che prevede, in sostanza, gli stessi obblighi di protezione dei dati di quelli vincolanti l'importatore di dati ai sensi delle presenti Clausole, inclusi i diritti di terzi per gli interessati. Le Parti convengono che, conformandosi alla presente clausola, l'importatore adempie agli obblighi di cui alla Clausola 8.8. L'importatore di dati deve garantire che il sub-responsabile rispetti i propri obblighi a cui è soggetto l'importatore di dati ai sensi di queste Clausole.
- (c) Su richiesta dell'esportatore, l'importatore gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere i segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, l'importatore di dati può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.
- (d) L'importatore di dati rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore in merito al rispetto degli obblighi dei sub-responsabili specificati nel contratto con l'importatore. L'importatore di dati avvisa l'esportatore di eventuali inadempimenti da parte del sub-responsabile degli obblighi derivanti da tale contratto.
- (e) L'importatore di dati concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora l'importatore sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, l'esportatore ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

**Clausola 10****Diritti dei soggetti interessati**

- (a) L'importatore di dati deve immediatamente avvisare l'esportatore di eventuali richieste ricevute da un soggetto interessato. Non deve occuparsi di tale richiesta da solo salvo non sia autorizzato a farlo dall'esportatore.
- (b) L'importatore di dati deve aiutare l'esportatore nell'adempimento degli obblighi di risposta alle richieste dei soggetti interessati per l'esercizio dei propri diritti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. A tale proposito, le Parti stabiliscono, nell'Annesso II, le misure tecniche e amministrative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, mediante le quali viene fornita assistenza, nonché dell'ambito e della portata dell'assistenza richiesta.
- (c) Nell'adempimento degli obblighi di cui alle lettere (a) e (b), l'importatore di dati deve rispettare le istruzioni fornite dall'esportatore di dati.

**Clausola 11****Ricorso**

- (a) L'importatore di dati informa i soggetti interessati in modo trasparente e facilmente accessibile, tramite avviso individuale o sul proprio sito internet, in merito al punto di contatto autorizzato a trattare i reclami. Tratta immediatamente qualsiasi reclamo ricevuto da un soggetto interessato.
- (b) In caso di controversia tra un soggetto interessato e una delle Parti riguardante il rispetto di queste Clausole, tale Parte deve impegnarsi per risolvere la questione amichevolmente e in modo tempestivo. Le Parti si tengono reciprocamente informate di tali controversie e, se del caso, cooperano per risolverle.
- (c) Laddove l'interessato invochi un diritto del terzo beneficiario ai sensi della Clausola 3, l'importatore di dati accetta la decisione del soggetto interessato di:
  - i. inoltrare un reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro della sua residenza abituale o del luogo di lavoro, o all'autorità di controllo competente ai sensi della Clausola 13;
  - ii. deferire la controversia agli organi giurisdizionali competenti ai sensi della Clausola 18.
- (d) Le Parti accettano che il soggetto interessato sia rappresentato da un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro alle condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679.
- (e) L'importatore di dati si attiene a qualunque decisione vincolante ai sensi della legislazione applicabile dell'UE o degli Stati membri.
- (f) L'importatore di dati dichiara che la scelta compiuta dall'interessato non pregiudica i diritti sostanziali o procedurali spettanti allo stesso relativamente ai rimedi giuridici previsti dalla legislazione applicabile.

**Clausola 12****Responsabilità**

- (a) Ciascuna Parte è responsabile nei confronti dell'altra/e Parte/i per eventuali danni causati all'altra/e Parte/i in caso di violazione di queste Clausole.
- (b) L'importatore di dati è responsabile nei confronti dell'interessato e quest'ultimo ha diritto a ricevere un risarcimento per qualsiasi danno materiale o morale che l'importatore di dati o il suo sub-responsabile arrechi all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario ai sensi di queste Clausole.
- (c) A dispetto della lettera (b), l'esportatore di dati è responsabile nei confronti dell'interessato e

l'interessato ha diritto a ricevere un risarcimento, per qualsiasi danno materiale o morale l'esportatore di dati o l'importatore di dati (o il suo sub-responsabile) rechi all'interessato violando i diritti del terzo beneficiario ai sensi delle presenti Clausole. Ciò non pregiudica la responsabilità dell'esportatore di dati e, qualora l'esportatore di dati sia un responsabile del trattamento che agisce per conto di un titolare del trattamento, la responsabilità del titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 o del Regolamento (UE) 2018/1725, a seconda del caso.

- (d) Le Parti accettano che, se l'esportatore di dati è ritenuto responsabile ai sensi della lettera (c) per i danni causati dall'importatore di dati (o dal suo sub-responsabile), questi ha il diritto di reclamare all'importatore di dati quella parte del risarcimento corrispondente alla responsabilità dell'importatore di dati per il danno recato.
- (e) Laddove più di una Parte sia responsabile per qualsiasi danno causato all'interessato a seguito di una violazione di queste Clausole, tutte le Parti responsabili saranno responsabili in solido e l'interessato avrà il diritto di intentare un'azione legale contro una qualsiasi di queste Parti.
- (f) Le Parti convengono che, se una Parte è ritenuta responsabile ai sensi della lettera (e), avrà il diritto di reclamare all'altra Parte o alle altre Parti quella parte del risarcimento corrispondente alla sua/loro responsabilità per il danno.
- (g) L'importatore di dati non può invocare il comportamento di un sub-responsabile per sottrarsi alla propria responsabilità.

### **Clausola 13**

#### **Controllo**

- (a) [Qualora l'esportatore di dati sia stabilito in uno Stato membro dell'UE:] L'autorità di controllo responsabile di garantire il rispetto da parte dell'esportatore di dati del Regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trasferimento dei dati, come indicato nell'Annesso I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente. [Qualora l'esportatore di dati non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE, ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del Regolamento (UE) 2016/679 ai sensi del relativo articolo 3, paragrafo 2, e ha nominato un rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679:] L'autorità di controllo dello Stato membro in cui è stabilito il rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, come indicato nell'Annesso I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente. [Qualora l'esportatore di dati non sia stabilito in uno Stato membro dell'UE, ma rientri nell'ambito di applicazione territoriale del Regolamento (UE) 2016/679 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, senza tuttavia dover nominare un rappresentante ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679:] L'autorità di controllo di uno degli Stati membri in cui gli interessati, i cui dati personali sono trasferiti ai sensi delle presenti Clausole in relazione all'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato, sono ubicati, come indicato nell'Annesso I.C, agisce in qualità di autorità di controllo competente.
- (b) L'importatore di dati accetta di sottoporsi alla giurisdizione dell'autorità di controllo competente e di cooperare con essa in tutte le procedure volte a garantire il rispetto delle presenti Clausole. In particolare, l'importatore di dati accetta di rispondere alle richieste, sottoporsi ad attività di revisione e rispettare le misure adottate dall'autorità di controllo, tra cui le misure correttive e compensative. Deve fornire all'autorità di controllo la conferma scritta che sono state adottate le misure necessarie.

**SEZIONE III – LEGISLAZIONE E OBBLIGHI LOCALI IN CASO DI ACCESSO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE****Clausola 14****Legislazione e prassi locali che incidono sul rispetto delle Clausole**

- (a) Le Parti garantiscono di non avere motivo di ritenere che la legislazione e le prassi del Paese terzo di destinazione applicabili al trattamento dei dati personali da parte dell'importatore di dati, compresi eventuali obblighi di comunicazione dei dati personali o misure che autorizzano l'accesso da parte delle autorità pubbliche, impediscano all'importatore di dati di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle presenti Clausole. Ciò si basa sul presupposto che la legislazione e le prassi che rispettano l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e non vanno oltre quanto necessario e proporzionato in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 non sono in contraddizione con le presenti Clausole.
- (b) Le Parti dichiarano che, nel fornire la garanzia di cui alla lettera (a), hanno tenuto debitamente conto in particolare dei seguenti elementi:
- i. le circostanze specifiche del trasferimento, compresa la lunghezza della catena di trattamento, il numero di soggetti coinvolti e i canali di trasmissione utilizzati; i trasferimenti successivi previsti; il tipo di destinatario; la finalità del trattamento; le categorie e il formato dei dati personali trasferiti; il settore economico in cui avviene il trasferimento; il luogo di conservazione dei dati trasferiti;
  - ii. la legislazione e le prassi del Paese terzo di destinazione, comprese quelle che richiedono la comunicazione di dati alle autorità pubbliche o che autorizzano l'accesso da parte di tali autorità, rilevanti alla luce delle circostanze specifiche del trasferimento, e delle limitazioni applicabili e delle garanzie<sup>12</sup>;
  - iii. qualsiasi garanzia contrattuale, tecnica o organizzativa pertinente predisposta per integrare le garanzie previste dalle presenti Clausole, comprese le misure adottate durante la trasmissione e il trattamento dei dati personali nel Paese di destinazione.
- (c) L'importatore di dati garantisce che, nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera (b), si è impegnato per fornire all'esportatore di dati le informazioni rilevanti e accetta di continuare a collaborare con l'esportatore di dati per garantire il rispetto di queste Clausole.
- (d) Le Parti accettano di documentare la valutazione ai sensi della lettera (b) e di renderla disponibile all'autorità di controllo competente su richiesta.
- (e) L'importatore di dati accetta di informare immediatamente l'esportatore qualora, dopo aver accettato queste Clausole e per la durata del contratto, abbia motivo di credere che è o è diventato soggetto alla legislazione o alle prassi non conformi ai requisiti di cui alla lettera (a), anche a seguito di una modifica delle leggi del Paese terzo o di una misura (come ad esempio, una richiesta di informativa) che mostri che l'applicazione di tale legislazione non è conforme ai requisiti di cui alla lettera (a).
- (f) A seguito di una notifica ai sensi della lettera (e), o se l'esportatore di dati ha altrimenti motivo di ritenere che l'importatore di dati non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi delle presenti Clausole, l'esportatore di dati deve individuare tempestivamente le misure adeguate (ad esempio misure tecniche o organizzative per garantire sicurezza e riservatezza) che devono essere adottate dall'esportatore e/o dall'importatore di dati per far fronte alla situazione. L'esportatore di dati sospende il trasferimento se ritiene che non possano essere assicurate garanzie adeguate per tale trasferimento o se incaricato a fare ciò dall'autorità di controllo competente. In tal caso, l'esportatore di dati ha il diritto di risolvere il contratto, nella misura in cui riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti Clausole. Se il contratto coinvolge più di due Parti, l'esportatore di dati può esercitare tale diritto di risoluzione solo nei confronti della Parte interessata, salvo diverso accordo tra le Parti. In caso di risoluzione del contratto in conformità della presente Clausola, si applica la Clausola 16, lettere (d) ed (e).

**Clausola 15****Obblighi dell'importatore di dati in caso di accesso da parte delle autorità pubbliche**

## 15.1. Notifica

- (a) L'importatore di dati accetta di informare immediatamente l'esportatore e, ove possibile, il soggetto interessato (se necessario, con l'aiuto dell'esportatore di dati) se:
  - i. riceve una richiesta giuridicamente vincolante da parte di un'autorità pubblica, anche giudiziaria, a norma della legislazione del Paese di destinazione per la divulgazione dei dati personali trasferiti ai sensi delle presenti Clausole; tale notifica comprende informazioni sui dati personali richiesti, sull'autorità richiedente, sulla base giuridica della richiesta e sulla risposta fornita;
  - ii. viene a conoscenza di qualunque accesso diretto effettuato, conformemente alla legislazione del Paese terzo di destinazione, da autorità pubbliche ai dati personali trasferiti in conformità delle presenti clausole; tale notifica comprende tutte le informazioni disponibili all'importatore.
- (b) Se all'importatore di dati è vietato informare l'esportatore e/o il soggetto interessato ai sensi delle leggi del Paese di destinazione, l'importatore accetta di impegnarsi a ottenere una deroga del divieto, al fine di comunicare quanto più possibile, quanto prima. L'importatore di dati accetta di documentare le sue azioni per poterle dimostrare all'esportatore, se richieste.
- (c) Ove previsto dalla legislazione del Paese di destinazione, l'importatore di dati accetta di fornire periodicamente all'esportatore, per la durata del contratto, quante più informazioni pertinenti possibili in merito alle richieste ricevute (in particolare, numero di richieste, tipo di dati richiesti, autorità richiedente/i, se le richieste sono state contestate e l'esito di tali contestazioni, ecc.).
- (d) L'importatore di dati si impegna a conservare le informazioni di cui alle lettere da (a) a (c) per la durata del contratto e a metterle a disposizione dell'autorità di controllo competente su richiesta.
- (e) Le lettere da (a) a (c) lasciano impregiudicato l'obbligo dell'importatore di dati ai sensi della Clausola 14, lettera (e) e della Clausola 16 di informare tempestivamente l'esportatore di dati qualora non sia in grado di rispettare queste Clausole.

## 15.2. Riesame della legittimità e minimizzazione dei dati

- (a) L'importatore di dati accetta di riesaminare la legittimità della richiesta di comunicazione, in particolare il fatto che essa rientri o meno nei poteri conferiti all'autorità pubblica richiedente, e di contestarla qualora, dopo un'attenta valutazione, concluda che sussistono fondati motivi per ritenere che essa sia illegittima a norma della legislazione del paese di destinazione, compresi gli obblighi applicabili a norma del diritto internazionale e dei principi di cortesia internazionale. L'importatore di dati, alle stesse condizioni, si avvale della possibilità di ricorso. Quando contesta una richiesta, l'importatore chiede l'adozione di provvedimenti provvisori affinché gli effetti della richiesta siano sospesi fintantoché l'autorità giudiziaria competente non abbia deciso nel merito. Non comunica i dati personali richiesti fino a quando non sia necessario in base alle norme procedurali applicabili. Questi requisiti non pregiudicano gli obblighi dell'importatore di dati ai sensi della Clausola 14, lettera (e).
- (b) L'importatore di dati accetta di documentare la propria valutazione giuridica e l'eventuale contestazione della richiesta di divulgazione e, nella misura consentita dalla legislazione del Paese di destinazione, di mettere la documentazione a disposizione dell'esportatore di dati. Su richiesta, la mette a disposizione anche all'autorità di controllo competente.
- (c) L'importatore di dati si impegna a fornire la quantità minima di informazioni consentite quando risponde a una richiesta di divulgazione, sulla base di un'interpretazione ragionevole della richiesta.

**SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI****Clausola 16****Inosservanza delle Clausole e risoluzione**

- (a) L'importatore di dati informa prontamente l'esportatore qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare queste Clausole.
- (b) Nel caso in cui l'importatore di dati violi queste Clausole o non sia in grado di rispettarle, l'esportatore sospende il trasferimento di dati personali all'importatore fino a quando non sarà nuovamente garantito il rispetto oppure il contratto non sarà risolto. Questo lascia impregiudicata la Clausola 14, lettera (f).
- (c) L'esportatore di dati ha diritto di risolvere il contratto, nella misura in cui riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi delle presenti Clausole, se:
  - i. l'esportatore di dati ha sospeso il trasferimento di dati personali all'importatore in conformità con la lettera (b) e il rispetto delle presenti Clausole non viene ripristinato entro un tempo ragionevole e, ad ogni modo, entro un mese dalla sospensione;
  - ii. l'importatore di dati viola in modo sostanziale o persistente queste Clausole;
  - iii. l'importatore di dati non rispetta la decisione vincolante di un organo giurisdizionale o un'autorità di controllo competente in merito ai propri obblighi sanciti da queste Clausole.

In questi casi, informa l'autorità di controllo competente in merito a tale inosservanza. Qualora il contratto coinvolga più di due Parti, l'esportatore di dati può esercitare tale diritto di risoluzione solo nei confronti della Parte interessata, salvo diversamente concordato dalle Parti.

- (d) I dati personali che sono stati trasferiti prima della risoluzione del contratto ai sensi della lettera (c) sono immediatamente restituiti all'esportatore o cancellati nella loro interezza, a scelta dell'esportatore. Lo stesso vale per qualunque copia dei dati. L'importatore di dati deve certificare la cancellazione dei dati all'esportatore. Fino a quando i dati non saranno cancellati o restituiti, l'importatore di dati continuerà a garantire il rispetto di queste Clausole. Qualora la legislazione locale applicabile all'importatore vieti la restituzione o la cancellazione dei dati personali trasferiti, l'importatore garantisce che continuerà ad assicurare il rispetto delle presenti clausole e che tratterà i dati solo nella misura e per il tempo richiesto dalla legislazione locale.
- (e) Ciascuna Parte può revocare il proprio accordo a essere vincolata da queste Clausole laddove (i) la Commissione Europea adotti una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 che riguarda il trasferimento di dati personali a cui si applicano le presenti Clausole; oppure (ii) il Regolamento (UE) 2016/679 diventi parte del quadro giuridico del Paese in cui i dati personali sono trasferiti. Ciò non pregiudica altri obblighi applicabili al trattamento in questione secondo il Regolamento (UE) 2016/679.

**Clausola 17****Legge applicabile**

Queste Clausole sono disciplinate dalla legge di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, a patto che tale legge garantisca i diritti del terzo beneficiario. Le Parti convengono che tale legge è quella di Amburgo, Germania.

**Clausola 18****Scelta del foro e giurisdizione**

- (a) Qualsiasi controversia derivante da queste Clausole deve essere risolta dagli organi giurisdizionali di uno degli Stati membri dell'UE.
- (b) Le Parti convengono che tali organi giurisdizionali sono quelli di Amburgo, Germania.
- (c) Un soggetto interessato può agire in giudizio contro l'esportatore e/o l'importatore anche dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui ha la propria residenza abituale.
- (d) Le Parti accettano di essere soggette alla giurisdizione di tali organi giurisdizionali.

-----

1 Laddove l'esportatore di dati è un responsabile del trattamento soggetto al Regolamento (UE) 2016/679 che agisce per conto di un'istituzione o di un organismo dell'Unione come titolare del trattamento, fare affidamento a queste Clausole quando si assume un altro responsabile (sub-responsabile) non soggetto al Regolamento (UE) 2016/679 garantisce il rispetto dell'articolo 29, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento di dati personali da parte di istituzioni, organi, organismi e agenzie dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento (UE) 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE (OJ L 295 del 21/11/2018, pag. 39), nella misura in cui queste Clausole e gli obblighi in tema di protezione dei dati personali stabiliti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare e il responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/1725 sono allineati. Si tratta, in particolare, del caso in cui il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si basano sulle clausole contrattuali tipo incluse nella decisione 2021/915.

2 Questo richiede di rendere anonimi i dati in modo tale che la persona fisica non sia più identificabile da nessuno, in linea con il Considerando 26 del Regolamento (UE) 2016/679, e che tale processo sia irreversibile.

3 L'Accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione Europea ai tre Stati SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679, è disciplinata dall'Accordo SEE ed è stata incorporata nell'Allegato XI dello stesso. Pertanto, qualsiasi comunicazione da parte dell'importatore di dati a un soggetto terzo situato nel SEE non può essere considerata un trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

4 L'accordo sullo spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione Europea a tre Stati del SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679, è disciplinata all'accordo SEE ed è stata incorporata nell'Allegato XI dello stesso. Pertanto, qualsiasi divulgazione da parte dell'importatore di dati a un soggetto terzo che si trova nel SEE non si qualifica come un trasferimento successivo ai fini delle presenti Clausole.

5 Cfr. l'articolo 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e, ove il titolare sia un'istituzione o un organo dell'UE, l'articolo 29, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2018/1725.

6 L'Accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede l'estensione del mercato interno dell'Unione Europea ai tre Stati SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. La legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679, è disciplinata dall'Accordo SEE ed è stata incorporata nell'Allegato XI dello stesso. Pertanto, qualsiasi divulgazione da parte dell'importatore di dati a un soggetto terzo situato nel SEE non si qualifica come trasferimento successivo ai fini delle presenti clausole.

7 Ciò include il caso in cui trasferimento e l'ulteriore trattamento riguardino dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati generici o biometrici, intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi la salute o alla vita o all'orientamento sessuale di una persona, o dati relativi a condanne penali o reati.

8 Questo requisito può essere soddisfatto dal sub-responsabile del trattamento che aderisce a queste Clausole secondo il Modulo appropriato, in conformità con la Clausola 7.

9 Questo requisito può essere soddisfatto dal sub-responsabile del trattamento che aderisce a queste Clausole secondo il Modulo appropriato, in conformità con la Clausola 7.

10 Tale termine può essere prorogato fino a un massimo di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero di richieste. L'importatore di dati informa debitamente e tempestivamente il soggetto interessato di tale proroga.

11 L'importatore di dati può offrire una soluzione indipendente alla controversia attraverso un organo arbitrale solamente se è stabilito in un Paese che ha ratificato la Convenzione di New York per l'esecuzione delle lodi arbitrali.

12 In merito all'impatto di tali leggi e pratiche sul rispetto di queste Clausole, si possono considerare diversi elementi come parte della valutazione generale. Tali elementi possono includere un'esperienza pratica pertinente e documentata in casi precedenti di richieste di comunicazione da parte di autorità pubbliche, o l'assenza di tali richieste, per un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo. Si tratta in particolare di registri interni o altra documentazione, elaborati su base continuativa conformemente alla dovuta diligenza e certificati a livello di alta dirigenza, sempre che tali informazioni possano essere lecitamente condivise con terzi. Qualora per concludere che all'importatore non sarà impedito di rispettare le presenti clausole si faccia affidamento su questa esperienza pratica, essa deve essere sostenuta da altri elementi pertinenti e oggettivi, e spetta alle parti valutare attentamente se tali elementi, congiuntamente, abbiano un peso sufficiente in termini di affidabilità e rappresentatività per sostenere tale conclusione. In particolare, le Parti devono valutare se la loro esperienza pratica è avvalorata e non contraddetta da informazioni affidabili, pubblicamente disponibili o altrimenti accessibili, sull'esistenza o meno di richieste all'interno dello stesso settore e/o sull'applicazione pratica della legislazione, come ad esempio la giurisprudenza e le relazioni di organi di vigilanza indipendenti.

## **APPENDICE**

### NOTA ESPLICATIVA

Deve essere possibile distinguere chiaramente le informazioni applicabili a ciascun trasferimento o categoria di trasferimenti e, a questo proposito, determinare il ruolo o i rispettivi ruoli delle Parti come esportatori e/o importatori di dati. Questo non prevede necessariamente il completamento e la firma di appendici separati per ciascun trasferimento/categoria di trasferimenti e/o relazione contrattuale, ove la trasparenza possa essere ottenuta attraverso un'appendice. Tuttavia, ove necessario per garantire sufficiente chiarezza, devono essere utilizzate appendici distinte.

## **ANNESSO I**

*(Si prega di fare riferimento all'Allegato 1 di questa Appendice)*

## **ANNESSO II – MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE TRA CUI QUELLE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI**

*(Si prega di fare riferimento all'Allegato 2 di questa Appendice)*

## **ANNESSO III – ELENCO DEI SUB-RESPONSABILI**

*(Si prega di fare riferimento all'Allegato 3 di questa Appendice)*

\* \* \*